

11 APR. 2017
INVIATA COPIA
AL COMUNE DI BOZZA

**IL TRIBUNALE DI BOLOGNA**

Il Cancelliere
Dott. Francesco Drosi

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

Dottoressa Matilde Betti	- Presidente
Dottore Bruno Perla	- Giudice
Dottoressa Alessia Zucconi	- Giudice Relatore ed Estensore

esaminati gli atti e lette le difese,
ha pronunciato, la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al n.5628 del ruolo generale
volontaria giurisdizione dell'anno 2014

promossa da:

[redacted]
Rappresentata e difesa dall'avv. M. Minnocari del foro di Bologna

ricorrente

nei confronti di:

[redacted]
Con l'intervento del Pubblico Ministero

OGGETTO:
adozione di maggiorenne

Conclusioni per parte ricorrente: come in atto introduttivo.

IL TRIBUNALE

udita la relazione della causa fatta dal giudice istruttore dott. Alessia Zucconi;
udita la lettura delle conclusioni prese da parte ricorrente; letti ed esaminati gli
atti e i documenti del processo, ha così deciso:

RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE

(art. 132, comma secondo, n. 4, cod.proc.civ)

Con ricorso depositato in data 09 dicembre 2014 la sig.ra [redacted], nata a

Imola (Bologna) il 02.02.1952 C.F. [redacted] chiedeva di poter

adottare [redacted] nata in Bielorussia il 14.12.1986 nel villaggio di Strukachev provincia di Korma regione di Gomel.

All'udienza di comparizione sia l'adottante che l'adottanda, personalmente presenti, esprimevano il consenso all'adozione. In particolare l'adottante, dava atto del significativo legame di affetto con l'adottanda; dava atto di essere da sempre promotrice di iniziative umanitarie pro Chernobyl avendo conosciuto l'adottanda sin dal 1996, nell'ambito del progetto di risanamento di Chernobyl, promosso dall'associazione imolese "insieme per un futuro migliore" e di convivere con la stesso dal 2003 allorquando l'adottanda, manifestando la sua volontà di studiare in Italia, si trasferiva stabilmente presso l'adottante.

 Venivano disposti alcuni rinvii di udienza siccome richiesti dalla difesa di parte ricorrente e finalizzati alla notifica del ricorso alla madre dell'adottanda la quale faceva pervenire dichiarazione tradotta e giurata, rilasciata avanti a pubblico ufficiale, contenente il suo assenso alla adozione.

Per quanto concerne il padre dell'adottanda siccome risultante dal certificato di nascita, parte ricorrente dichiarava trattarsi di un nome fittizio in quanto il padre non l'aveva riconosciuta alla nascita. Ciò posto parte ricorrente forniva la prova, attraverso la dichiarazione giurata rilasciata dalla madre dell'adottanda, nonché attraverso la produzione del certificato di nascita tradotto e attraverso dichiarazione consolare, che il nome del padre era stato trascritto sull'atto di nascita in base all'art. 55 del Codice dei matrimoni e della famiglia della Repubblica del Bielorussia, laddove trattavasi di bambina non riconosciuta dal padre naturale. Che detto articolo infatti stabilisce che ai fini dell'attribuzione del patronimico, il nome del padre fittizio venga indicato nell'atto di nascita.

attribuendo allo stesso una parte del cognome della madre e un nome di fantasia scelto sempre della madre.

All'udienza del 02.12.2016 il procedimento veniva rimesso al Collegio per la decisione.

La domanda va accolta. L'adottante e l'adottanda hanno personalmente espresso il consenso alla adozione, previsto dall'art. 296 cod. civ., all'udienza del 10 febbraio 2015, nelle forme prescritte dall'art. 311, comma primo, cod. civ.

E' stato prestato assenso da parte dei soggetti previsti dall'art. 297, comma primo, cod. civ. La ricorrente ha discendenti, ed è stato loro notificato il ricorso, la figlia [redacted] ha fatto pervenire dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente il suo assenso alla adozione; l'adottanda non è stato da altri in precedenza adottata e non risulta coniugata.

Sussistono i requisiti di età richiesti dalla legge.

La madre dell'adottanda, residente nel paese natio, ha fatto pervenire dichiarazione tradotta e legalizzata contenente il suo assenso alla procedura; nel medesimo atto la sig.ra [redacted] dava atto della circostanza per cui la figliola, odierna adottanda, all'atto della nascita non veniva riconosciuta dal padre.

Circa il padre dell'adottanda, attraverso le produzioni documentali richieste a parte ricorrente dal Collegio, è emerso che sul certificato di nascita, il nome del padre era stato trascritto in base all'art. 55 del Codice dei matrimoni e della famiglia della Repubblica del Bielorussia, laddove trattavasi di bambina non riconosciuta dal padre naturale. Detto articolo, come ben chiarito dalla

Ambasciata della Repubblica di Belarus nella Repubblica Italiana, infatti stabilisce che ai fini dell'attribuzione del patronimico, il nome del padre fittizio venga indicato nell'atto di nascita attribuendo allo stesso una parte del cognome della madre e un nome di fantasia scelto sempre della madre.

Come è emerso infine dalle dichiarazioni rese, le parti sono legate da profondo e duraturo affetto, hanno oramai instaurato un legame di tipo parentale convivono da anni e assieme hanno affrontato e superato anche esperienze impegnative, come le operazioni chirurgiche subite dall'adottanda. L'adozione, alla luce di questa realtà familiare consolidata ormai da diversi anni, conviene all'adottanda e, pertanto, va senz'altro disposta.

Nulla sulle spese, stante la posizione adesiva assunta da tutte le parti citate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

DECIDE

Di far luogo alla adozione di [REDACTED] nata in Bielorussia il 14.12.1986 nel villaggio di Strukachev provincia di Korma regione di Gomel da parte di [REDACTED], nata a Imola (Bologna) il 02.02.1952 C.F. [REDACTED].

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 cod. civ.

Così deciso nella camera di consiglio della sezione prima civile del Tribunale di Bologna il 10 gennaio 2017.

Il Presidente

Dottoressa Marilde Betti

Il Giudice estensore

Dottoressa Alessia Zucconi

Depositato in Cancelleria

31 GEN 2017



Il Cancelliere

Dot. Francesco D'Amico
Il Cancelliere

V^e si comunica al Sig. Procuratore
della Repubblica - sede ~~di Senigallia~~
~~dell'art. 740 C.P.A.~~ 31 GEN. 2017
Bologna, li

IL CANCELLIERE

Il Cancelliere
Dot. Francesco Rossi

Auto Minoccen

13.48
1.6.17

Procura della Repubblica - Bologna
Viale ...

Bologna, 05 FEB. 2017
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA



Il ...
Dot. ...

SENTENZA PASSATA IN GIUDIZIO
IN DATA 09/03/2017
BO, 19 APR. 2017

Il Cancelliere
Dot. Francesco Rossi

Tribunale di Bologna
A copia conforme all'originale

Bologna, 1 GIUL. 2017



Il Funzionario